

TUKIKI :) Associazione Sportiva Dilettantistica

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Approvato dal Consiglio Direttivo il 27 agosto 2024

INDICE

1. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA	3
2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI	3
3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	3
3.1 CONTENUTO MINIMO DELLA SEGNALAZIONE	4
4. EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
5. FORME DI TUTELA PER IL SEGNALANTE	6
5.1 RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	6
5.2 DIVIETO DI RITORSIONE	6
6. SISTEMA SANZIONATORIO.....	7
7. DISPONIBILITA' DELLA PROCEDURA	7
8. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	8

1. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di regolamentare e disciplinare le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto le atti, comportamenti, omissioni, violazioni, di cui al successivo articolo 5, che minacciano o ledono la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, come definite nel Modello di prevenzione, adottato da TUKIKI :) ASD (“**TUKIKI :) e/o l’ “Associazione”**”), o consistono in abusi, violenze, discriminazioni.

L’obiettivo che questo strumento si propone è infatti quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all’interno dell’organizzazione intercettando per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio, ma anche quello di coinvolgere il consiglio direttivo, staff, collaboratori, volontari, tesserati, genitori e chiunque entri in contatto con TUKIKI :) ASD, in un’attività di contrasto a fenomeni di abuso, violenza, discriminazione, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

A tal scopo, la Procedura intende definire i seguenti aspetti operativi:

- Identificazione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- Identificazione dell’oggetto delle segnalazioni e del relativo contenuto minimo;
- Individuazione dei canali di segnalazione;
- Individuazione del destinatario delle segnalazioni;
- Indicazione delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- Previsione delle modalità di gestione delle segnalazioni;
- Previsione delle forme di tutela per il segnalante.

2. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- i membri del Consiglio Direttivo;
- i collaboratori dell’Associazione, qualsivoglia sia il ruolo (tecnici, istruttori, dirigente accompagnatore, accompagnatori dei minori, collaboratori nella gestione sportiva);
- i volontari dell’Associazione;
- i tesserati atleti;
- i genitori o tutori dei tesserati.

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono avere aventi ad oggetto atti, comportamenti, omissioni, che possono ledere la tutela di minori e/o persone vulnerabili, consistenti in abusi, violenza, discriminazione,

violazioni del Modello di prevenzione, delle policy, delle procedure, dei Codici di condotta, riscontrate nell'esercizio dell'attività dell'Associazione.

Non sono oggetto della presente Procedura, le seguenti segnalazioni:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, afferente al rapporto di lavoro, di volontariato con l'Associazione, o ad aspetti di carattere meramente sportivo.

I temi di cui al punto precedente non dovranno essere segnalate tramite i canali di seguito descritti. Per quanto riguarda tali situazioni, queste potranno, ovviamente, essere discusse e affrontate tramite gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il Consiglio Direttivo, con i tecnici, istruttori).

Si precisa che eventuali segnalazioni che non riguardino aspetti rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate non verranno considerate.

3.1 Contenuto minimo della segnalazione

Per consentire lo svolgimento di adeguata istruttoria in merito, è indispensabile che la segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni effettuate tramite le modalità previste di seguito, ma prive di qualsiasi elemento che consenta di identificare il loro autore (*i.e.* segnalazioni anonime) verranno prese in considerazione a condizione che le medesime siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso (ad esempio, la menzione di specifiche aree aziendali, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

È, in ogni caso, vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniöse;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'Associazione. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

4. EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

a) Destinatario della segnalazione

Il Destinatario della segnalazione è il Responsabile per le politiche di *Safeguarding* (il “**Responsabile**”), come definito dal Modello di prevenzione.

Se la segnalazione riguarda il Responsabile, in tal caso va fatta al Presidente del Consiglio Direttivo, secondo i canali in uso (email, telefono, comunicazione orale verbalizzata).

b) Canali della segnalazione

I canali per effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- **Posta ordinaria:** da inviarsi al seguente indirizzo: Avv. Mario Ippolito, via Nino Oxilia 20, Milano, 20127. La busta deve arrecare all'esterno la dicitura “Strettamente confidenziale”, al fine di garantire la massima riservatezza.
- **E-mail:** mippolito231@gmail.com
- **Incontro diretto:** il segnalante potrà richiedere un incontro diretto al Responsabile, a cui effettuare la segnalazione in forma orale. La comunicazione della segnalazione in via orale, previo consenso del segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante verbale. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

c) Gestione della segnalazione ed esito della fase istruttoria

A seguito della segnalazione, il Gestore del canale:

- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (“riscontro”) entro tre mesi dalla data di presentazione della segnalazione.

Ai fini della fase istruttoria, il Responsabile potrà avvalersi del supporto e della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo (ove la segnalazione non riguardi i membri) e di professionisti con competenze specifiche nel campo dell’educazione e della psicologia.

La segnalazione sarà considerata fondata laddove sia intrinsecamente verosimile, supportata da evidenze documentali ovvero da altri riscontri probatori (quale, ad esempio, il riferimento preciso ad altri soggetti che possano confermarla).

La fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Responsabile, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Al termine della fase istruttoria il Responsabile, oltre a fornire riscontro al segnalante, comunica l’esito anche al Consiglio Direttivo per adottare gli opportuni provvedimenti in merito.

5. FORME DI TUTELA PER IL SEGNALANTE

Il sistema di segnalazione delle violazioni adottato da TUKIKI :) assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione.

TUKIKI :) adotta, inoltre, tutte le misure necessarie a garantire la piena tutela del segnalante contro possibili condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, che siano conseguenti alla segnalazione.

5.1 Riservatezza dell’identità del segnalante

L’accesso ai canali di segnalazione è consentito esclusivamente al Responsabile.

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse dal Responsabile, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa sulla Privacy.

5.2 Divieto di ritorsione

a) Atti di ritorsione vietati

TUKIKI :) prevede il divieto assoluto di qualsiasi misura discriminatoria nei confronti del segnalante; in dettaglio **costituiscono ritorsioni**, a seguito dell’effettuazione della segnalazione:

- l'interruzione del rapporto di lavoro con il collaboratore;
- l'allontanamento del volontario;
- il mutamento di funzioni, la riduzione del compenso, la modifica dell'orario di lavoro per il collaboratore;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- la sospensione del tesserato o il suo allentamento.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

b) Soggetti a cui si applica la tutela

La tutela di cui al punto precedente si applica ai seguenti soggetti:

- chi ha presentato una segnalazione;
- chi ha manifestato l'intenzione di presentare una segnalazione;
- chi ha assistito o sostenuto il segnalante nel presentare una segnalazione;
- chi ha reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- chi ha intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione delle previsioni contenute nei sopra riportati paragrafi potrà attivare il procedimento sanzionatorio: in particolare, sono passibili di sanzione:

- (i) il segnalante manifestamente infondate o effettuate in mala fede;
- (ii) il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- (iii) il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;
- (iv) il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

Per il relativo trattamento sanzionatorio si rimanda a quanto previsto dal Modello di prevenzione.

7. DISPONIBILITA' DELLA PROCEDURA

La presente procedura, in formato elettronico o cartaceo, è disponibile nei seguenti luoghi fisici e telematici:

- Sito internet

- In formato cartaceo presso il Bar del centro sportivo Dindelli.

8. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La presente procedura è approvata dal Consiglio Direttivo ed è soggetta a periodico aggiornamento.